

COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 160 del 28/12/2018

Oggetto: Quantificazione somme non soggette ad esecuzione forzata – 1° semestre 2019.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventotto del mese di dicembre alle ore 18,15 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
3	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
4	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
5	Katia	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
Totale				5	

Partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Margherita Torraca

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- ✓ con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 27/04/2018, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018-2020;
- ✓ con delibera di Consiglio Comunale n. 12 in data 24/04/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 10/08/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la I[^] variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ai sensi art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 22/10/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la II[^] variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ai sensi art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;
- ✓ con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 del 28/12/2018, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la III[^] variazione al bilancio di previsione finanziario 2018/2020 ai sensi art. 175, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto l'articolo 159 - *Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali* - del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

- Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriere. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
- Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:
 1. pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
 2. pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;
 3. espletamento dei servizi locali indispensabili.
- Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriere, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;
- Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriere.

(...omissis...)

Visti:

- ✓ l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-
quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che "Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"
- ✓ la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, "nella parte in cui non prevede che l'impignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione

semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente.”

Richiamato l'art. 1 del D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità ad esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- ✓ servizi connessi agli organi istituzionali;
- ✓ servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- ✓ servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- ✓ servizi di anagrafe e di stato civile;
- ✓ servizio statistico;
- ✓ servizi connessi con la giustizia;
- ✓ servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- ✓ servizio della leva militare;
- ✓ servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- ✓ servizi di istruzione primaria e secondaria;
- ✓ servizi necroscopici e cimiteriali;
- ✓ servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- ✓ servizi di fognatura e di depurazione;
- ✓ servizi di nettezza urbana;
- ✓ servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- a. l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;
- b. a seguito della riforma dell'ordinamento contabile, il bilancio di previsione contiene, per il primo esercizio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- c. risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto procedere alla quantificazione delle somme non soggette ad esecuzione forzata prendendo a riferimento gli stanziamenti del bilancio di previsione 2018/2020;

Dato atto che gli importi non assoggettabili ad esecuzione forzata per il **1° semestre dell'esercizio 2019**, secondo la destinazione di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2 dell'art.159 D.Lgs.n.267/2000, sono i seguenti per un importo complessivo di **€ 2.018.912,00**

- a) somme destinate al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i sei mesi successivi: **€ 315.000,00**
- b) somme destinate al pagamento delle rate di mutui scadenti nel 1° semestre 2019: **€ 290.000**
- c) somme destinate all'espletamento dei servizi indispensabili di cui al D.M. 28/05/1993, relative al 1° semestre dell'esercizio 2019: **€ 1.413.912,00**

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il 1° Semestre dell'anno 2019 e che l'importo complessivo relativo al periodo gennaio – giugno 2019 ammonta a **€ 2.018.912,00**

Acquisito l'allegato parere favorevole espresso in merito alla regolarità tecnico-contabile della proposta, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. n.267/2000, reso dal Responsabile del Settore Finanziario

Preso atto che sulla proposta della presente deliberazione il responsabile di Ragioneria ha espresso quindi parere tecnico Contabile favorevole;

Visti:

- ✓ il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- ✓ il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- ✓ lo Statuto comunale;
- ✓ il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di quantificare, in complessivi **€. 2.018.912,00** relativamente al I° Semestre dell'anno 2019, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2 lettere a)b)c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

PERIODO: I° SEMESTRE 2019

DESCRIZIONE SERVIZIO	Missione/Programma/Pdc Fin.	Importo per i sei mesi di riferimento
Retribuzione al personale ed oneri riflessi	Macro 1.01 U1.02.01.01.00 1 parte	€. 315.000,00
Rate Mutui e prestiti	Macro 1.07 Titolo IV	€. 290.000,00
Spese connesse a servizi indispensabili di cui al D.M. 28 maggio 1993	01.01	€. 1.413.912,00
TOTALE		€. 2.018.912,00

2. di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;

3. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195 del D.Lgs. 267/2000;

4. di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;

5. di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;

6. di notificare copia del presente atto al Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.

7. Di autorizzare il Sindaco eventualmente a proporre formale opposizione all'esecuzione in caso di violazione delle norme indicate in premessa;

8. Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 co. 4° del D.Lgs 267/2000.

Il Presidente
Dott. Nicola Parisi
F.to come originale



Il Segretario
Dott.ssa Margherita Torraca
F.to come originale

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata:

Affissa all'Albo Pretorio il 14 GEN. 2019 registrata al n. _____ per prescritta

Pubblicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino li 14 GEN. 2019

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca


ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione:

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

è divenuta esecutiva per decorrenza termini

Buccino li 14 GEN. 2019



Il Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Margherita Torraca

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino li 14 GEN. 2019



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Margherita Torraca